



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020.

Intervento finanziato tramite PO FSE Sicilia 2014/2020 - Asse II "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", OT 9 Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3.



COMUNE DI PEDARA
 (CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA, DA PARTE DI OPERATORI COMMERCIALI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PASTI PRONTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, BOMBOLE DEL GAS) TRAMITE BUONI SPESA ASSEGNATI AI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

TRA

Il Comune di Pedara, con sede in Piazza Don Bosco rappresentato dall'Arch. Salvatore Di Mauro (nato a Pedara il 08/11/1954), nella qualità di Responsabile dell'Area I, Servizi Generali e Sociali, d'ora in poi denominato Comune

E

La Ditta _____

con sede legale in _____ via _____ n. _____ e

sede operativa in _____ via _____ n. _____

C.F. _____ P.Iva _____

in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ C.F. _____

domiciliato/a per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito anche "Esercente".

PREMESSO

Che l'attività commerciale è in possesso dei requisiti richiesti ed accetta di fornire prodotti di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas).
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Pedara ai nuclei familiari che versano in stato di bisogno a seguito dell'emergenza COVID 19 destinati esclusivamente all'acquisto dei seguenti beni: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale e pasti pronti.

A tal fine l'operatore commerciale dichiara di esercitare attività di vendita di almeno una delle suddette tipologie di beni e, precisamente:

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti non concludono un contratto di fornitura di beni né di prestazioni di servizi stante che all'operatore commerciale verranno rimborsate esclusivamente le somme che i cittadini beneficiari del contributo economico liberamente spederanno presso il proprio esercizio commerciale in base alle loro esigenze.

L'operatore commerciale si impegna a cedere ai titolari dei buoni spesa emessi dal Comune esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità, come già specificato, fino all'importo pari al valore nominale di tali buoni spesa.

Il Comune si impegna a rimborsare il contro valore dei beni ceduti, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art. 3.

Le parti danno atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa.

Il valore della presente convenzione non è determinabile, non potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari .

Art. 2

Caratteristiche del buono spesa

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico; è un documento di legittimazione cartaceo che riporta l'indicazione delle istituzioni che finanziano l'intervento ed un valore nominale d'acquisto espresso in euro.

Il buono spesa dà diritto al beneficiario di acquistare merce per un importo pari al valore nominale del buono, quale risulterà impresso nel buono stesso.

I buoni spesa di cui al presente disciplinare possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto dei seguenti beni:

- 1) alimenti;
- 2) prodotti farmaceutici;
- 3) prodotti per l'igiene personale e domestica;
- 4) bombole del gas;

5) dispositivi di protezione individuale;

6) pasti pronti;

E' categoricamente escluso l'utilizzo dei buoni spesa per l'acquisto di alcolici (vino, birra etc.), superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme di bellezza, profumi etc.), ricariche telefoniche, gratta e vinci e, in generale qualsiasi prodotto diverso da quelli sopraelencati contrassegnati dal n. 1 al n. 6.

Ciascun buono spesa:

- può essere utilizzato soltanto presso gli esercizi economici convenzionati ed inclusi nell'elenco di cui al presente disciplinare;
- non è cedibile, commercializzabile e deve essere controfirmato dal fruitore e dall'esercente presso il quale è speso;
- non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

L'esercente presso il quale è speso ciascun buono è onerato di verificarne il corretto utilizzo da parte del beneficiario. Ove risultassero non rispettate le suddette prescrizioni il Comune non riconoscerà il rimborso della spesa che rimarrà esclusivamente a carico dell'operatore economico.

L'esercente presso il quale è utilizzato il buono deve garantirne la spendibilità anche per i prodotti in offerta e sottocosto e non deve applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale.

Art. 3 Rendicontazione e pagamento

L'esercente, all'atto della cessione dei beni, rilascia all'acquirente uno scontrino fiscale ordinario emesso al momento in cui lo stesso ha "pagato" la spesa con il buono spesa/voucher.

All'operatore commerciale verrà rimborsato esclusivamente l'importo speso dai cittadini beneficiari presso l'esercizio commerciale con le modalità di seguito indicate.

L'esercente trasmetterà al Comune la richiesta di pagamento, emettendo fattura elettronica fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett.a) del DPR n.633/72 per un importo pari al valore dei buoni di cui si richiede il rimborso e dei documenti commerciali emessi al momento della cessione dei beni.

Nella fattura elettronica devono essere espressamente indicati il CIP ed Codice Univoco Ufficio (che il Comune provvederà successivamente a comunicare agli interessati) nonché i seguenti altri dati:

- CUP:

Causale: "Fondi PO FSE 2014/2020 Rimborso buoni spesa/voucher relativo al periodo dal _____ al _____"

- Valore corrispondente ai buoni pasto da rimborsare
- Dicitura "Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett.a) del DPR n.633/72". In assenza anche di uno solo di questi elementi la fattura verrà rifiutata.

L'emissione della fattura elettronica, dovrà essere necessariamente preceduta dalla consegna al protocollo generale del Comune della rendicontazione dei buoni spesa mediante una distinta analitica del valore dei buoni utilizzati con allegati Gli originali dei buoni spesa e le copie degli scontrini emessi al momento della cessione dei beni.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere altra documentazione che ritenga necessaria ai fini della rendicontazione.

Il pagamento della fattura elettronica sarà predisposto entro 30 gg. dalla data di ricezione al protocollo, previa verifica ex art. 48 bis DPR 602/73 ed acquisizione di DURC regolare.

Art. 4

Obblighi dell'operatore commerciale

L'esercente sottoscrivendo la presente convenzione si obbliga:

- 1) ad accettare e rispettare, senza riserve ed eccezioni, tutte le clausole, le condizioni e quant'altro previsto nell'Avviso pubblico e nel disciplinare relativo all'intervento de quo nonché nella presente convenzione;
- 2) a garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari;
- 3) a garantire la qualità degli alimenti;
- 4) a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale.
- 5) a garantire la spendibilità dei buoni anche per i prodotti in offerta e sottocosto
- 6) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi
- 7) ad assicurare il rispetto della privacy in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del R. G.P. n. 679/2016.
- 8) L'esercente inoltre dichiara:
 - che non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, nel caso in cui non dovesse essere scelto da alcun utente;
 - che non avrà nulla a pretendere per qualunque causa che dovesse determinare la conclusione anticipata della misura de quo;
 - di essere informato ed accettare che si procederà alla liquidazione delle fatture emesse previa verifica ex art. 48 bis DP R 602/73 e previa acquisizione di DURC regolare.
 -

Art. 5

Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Pedara ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.124/2020.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- inosservanza e violazione degli obblighi previsti nell'Avviso pubblico e nel disciplinare relativi all'intervento de quo nonché nella presente convenzione;
- cessazione dell'attività commerciale.

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata in forma scritta con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.

La risoluzione della convenzione determinerà automaticamente la cancellazione dall'elenco degli esercenti.

Art. 6

Obblighi di tracciabilità

L'esercente assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Lo stesso dovrà comunicare gli estremi identificati del conto dedicato su cui il Comune dovrà effettuare i pagamenti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 7

Formalità

La presente convenzione è redatta sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

Art. 8

Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

L' ESERCENTE

COMUNE

ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art.14. del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, il responsabile dell'Area I "Affari Generali e Sociali", il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune, e il rappresentante legale dell'operatore commerciale _____ sottoscrivendo la presente convenzione attestano sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra loro nel biennio precedente rapporti contrattuali a titolo privato ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, né che il suddetto dipendente ha ricevuto altre utilità, nel biennio precedente dal medesimo esercente

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Esercente

Per il Comune
